



Federazione Italiana della Caccia

Ufficio Avifauna Migratoria

Dott. Michele Sorrenti

OSSERVAZIONI PER UN COMUNICATO UFFICIALE FIDC SULLE MODIFICHE ALLA LEGGE COMUNITARIA ARTICOLO 38

Gli articoli apparsi su vari organi di stampa ed internet di protesta sull'approvazione in Senato dell'articolo 38 della legge comunitaria vanno a mio parere contestati in modo preciso e puntuale.

TITOLO: PROVVEDIMENTO IN PIENA ARMONIA CON LA NORMATIVA EUROPEA

1. Non esiste alcuna normativa europea (tantomeno la direttiva 79/409 –oggi direttiva 147/2010) che fissi le date di inizio e fine della stagione di caccia.
2. Le date suddette devono essere stabilite secondo le tabelle del documento dell'Unione Europea Key Concepts elaborato dal Comitato ORNIS.
3. Queste tabelle stabiliscono per ogni stato membro dell'UE le date di inizio e fine della stagione riproduttiva e di inizio e fine della migrazione pre nuziale.
4. Le stagioni di caccia degli stati membri devono essere comprese fra la fine della stagione riproduttiva e l'inizio della migrazione pre nuziale.

5. Queste date sono spesso diverse fra paese e paese quindi le stagioni di caccia possono essere diverse, a patto che rispettino quanto presente nel documento Key Concepts.
6. Per l'Italia molte specie, da documento KC del Comitato ORNIS la stagione riproduttiva di molte specie termina in agosto, quindi, da normativa europea, la caccia può cominciare in questo mese.
7. Il documento allegato presenta le date riportate nel documento ORNIS KC e le possibili stagioni di caccia in armonia con la Guida Interpretativa della direttiva "Uccelli".

NON SI PUO' INVOCARE L'EUROPA SOLO QUANDO RESTRINGE E NON QUANDO CONSENTE LA CACCIA IN PIENA ARMONIA COI PRINCIPI DELLA CONSERVAZIONE.